

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Leggi 14 agosto 1971, n. 822 e
22 dicembre 1979, n. 681
Legge 27 dicembre 1973, n. 878
Legge 15 novembre 1975, n. 588
Legge 23 dicembre 1975, n. 720
Legge 18 aprile 1976, n. 203
Legge 5 maggio 1976, n. 259
Legge 10 maggio 1976, n. 343
Legge 14 maggio 1976, n. 389
Legge 1 giugno 1977, n. 285
Legge 23 novembre 1979, n. 614
Legge 17 febbraio 1982, n. 41
Legge 14 agosto 1982, n. 598
Legge 14 agosto 1982, n. 599
Legge 14 agosto 1982, n. 600

LEGGE 9 GENNAIO 1962, N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Credito Navale.

Le leggi 9 gennaio 1962, n. 1 e le successive recenti modifiche ed integrazioni prevedono la concessione di contributi semestrali di interesse sulle operazioni di credito navale per la durata non eccedente i 15 anni per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili idonee alla navigazione marittima.

Lo Stato concorre agli oneri derivanti alla impresa finanziata mediante la corresponsione di un contributo di interesse.

La finalità della legge è di promuovere il miglioramento della flotta, in modo da renderla, attraverso le nuove costruzioni e modificazioni delle unità esistenti, più moderna ed efficiente, e come tale, più competitiva.

Le stesse finalità sono perseguite dall'ultima legge del 10 giugno 1982, n. 361 sul credito navale, con la erogazione di contributi, con periodicità semestrale, in conto capitale per le medesime operazioni di costruzione; riparazione, ecc, nonché per l'acquisto di navi all'estero.

Per l'anno 1982 sono stati impegnate L. 171.532.814.404 e sono state pagate L.20.947.241 in conto competenza e L. 78.051.600.059 in conto residui.

Per il 1983 (sino al 10 settembre) sono state impegnate L. 32.185.395.496 e pagate L. 97.500.000.000.

Si ritiene di poter impegnare sino al 31 dicembre ulteriori 15 miliardi circa.

LEGGI 14 AGOSTO 1971, N. 822 E 22 DICEMBRE 1979, N.681

Contributo ordinario in favore dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

La legge n. 681/79 ha disposto un adeguamento del contributo ordinario a carico dello Stato, in favore dell'Ente Autonomo del porto di Trieste, elevando a L. 4.600.000.000 annui, al fine di venire incontro' alle esigenze finanziarie connesse al suo notevole deficit di bilancio.

Gli impegni assunti a tutto il 1982 ammontano a L. 42.570 milioni.

I pagamenti effettuati a tutto il 1982 ammontano a L. 42.570 milioni.

Gli impegni assunti nel primo trimestre del 1983 ammontano a L. 2.000 milioni, e i pagamenti a L. 2.000 milioni.

LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 878 - ART. 8

Provvidenze a favore della costruzione navale.

Tale articolo prevede il rimborso alle Società interessate delle somme sostenute per l'effettuazione e i lavori di installazione di apprestamenti difensivi sulle proprie navi.

Sono stati effettuati pagamenti nel 1982, in conto residui, di L. 5.968.625.

Al 12 settembre 1983 è in corso la richiesta di reinscrizione in bilancio della somma di L. 7.642.000, somma precedentemente impegnata e quindi perentata, per il pagamento dei lavori di installazione in questione.

LEGGE 15 NOVEMBRE 1975, N. 588

Promozione studi e ricerche per la pesca marittima e la protezione delle risorse biologiche.

Con lo stanziamento globale di 1.800 milioni di lire (lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980); la predetta legge ha previsto la promozione e la programmazione di studi e ricerche per lo sviluppo e la razionalizzazione della pesca marittima e la protezione delle risorse biologiche, i cui programmi sono stati elaborati e proposti da un apposito Comitato tecnico-scientifico e rese esecutivi con decreto del Ministero della Marina Mercantile.

Sono stati portati a termine finora i seguenti programmi:

- ricerca diretta a stabilire l'effettiva capacità depurativa della "venus gallina";
- ricerca sugli effetti dell'ossigenazione artificiale sui banchi di "venus gallina".

Sono invece ancora in fase di realizzazione i seguenti programmi :

- Studio di fattibilità per un sistema di rilevazione campionaria delle statistiche della pesca;
- realizzazione di un impianto pilota di ripopolamento ittico sul litorale tirrenico mediante la costruzione di barriere artificiali;
- realizzazione di un impianto pilota per la ricerca industriale in materia di acquacoltura;
- valutazione dello stock di sosgliole nell'Alto e Medio Adriatico mediante marcatura;
- analisi campionaria dell'inquinamento batterico delle vongole;

- studio sulla possibilità di razionalizzare la pesca a strascico nelle aree più produttive del Canale di Sicilia;
- presupposti biologici e tecnici per la regolamentazione della pesca a strascico entro le tre miglia;
- studio sui periodi di risalita del novellame;
- studio delle cause di degradazione della fascia costiera del Golfo di Palermo;
- presupposti bioecologici sulla pesca con reti a traino nelle zone costiere;
- indagine sulla pesca del bianchetto;
- allevamento del tonno; studio di fattibilità;
- incremento barriera artificiale "Golfo Marconi";
- studio della dinamica del gambero rosso.

L'intero stanziamento è stato impegnato per lo svolgimento dei predetti programmi, la cui effettuazione comporta tempi piuttosto lunghi anche perchè spesso articolata in distinte fasi tecniche, cui sono collegati pagamenti rateali del contributo.

A tutto il 31 ottobre 1982 risultano pagate circa L. 1.289.000.000, dell'intera somma assegnata.

Si prevede di eseguire entro il 1984 il pagamento della differenza di circa L. 511.000.000.

LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 720 - Artt. 5 e 6

Modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale, le provvidenze a favore delle costruzioni navali e la sostituzione del naviglio vetusto.

La legge 23 dicembre 1975, n. 720, ormai non più in vigore, prevede agli artt. 5 e 6 la possibilità di concessione del contributo su finanziamenti accordati ad imprese per lavori di ristrutturazione dei propri cantieri. Tale contributo ammonta al 5% annuo per una durata non superiore ad anni 15 sugli interessi pagati da dette imprese sui mutui contratti con gli Istituti di credito. Per il 1982 risulta disponibile la somma di L. 2.922.388.412 per il pagamento di contributi riguardanti pratiche ancora in fase istruttoria. Solo in conto residui sono state pagate L. 201.946.940.

Per il 1983, sono state pagate parimenti L. 404 milioni circa in conto residui sono stati emessi due provvedimenti ed impegnate L. 70.000.000 circa.

Si prevede che nel corso dell'anno saranno emessi due provvedimenti di concessione per l'ulteriore ammontare di L. 120.000.000.

LEGGE 23 DICEMBRE 1975, N. 720 - Art. 7

Contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi.

a) Natura e finalità della legge: concessione alle imprese cantieristiche, negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, di un contributo nella misura pari al 5% sugli immobilizzi in materiali, semi-lavorati e prodotti finiti, pertinenti all'attività di costruzione e riparazione navale, nonché di navi da demolire. Per la concessione del predetto contributo è stata autorizzata dalla legge la spesa di lire 7 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980, per un totale di lire 37 miliardi e 500 milioni. Le quote relative agli anni 1978, 1979 e 1980 sono state fatte slittare dalla legge finanziaria 1982 rispettivamente sugli anni 1982, 1983 e 1984.

b) Andamento nell'attuazione della legge:

Lo stanziamento di L. 7.500.000.000 relativo al 1982 è tutto esaurito.

Nel primo semestre del corrente anno sono stati erogati L. 6.130.087.773, nel corso del secondo semestre si prevede di impegnare la somma residua di L. 1.369.912.827 esaurendo così lo stanziamento relativo di L. 7.500.000.000.

Anno 1982:

<u>Regione</u>	<u>Contributi erogati £.</u>
Liguria	750.180.347
Friuli	4.985.440.750
Veneto	910.212.500
Toscana	1.127.286.863
Marche	203.252.000
Puglie	31.570.000
Campania	73.945.000
Sicilia	284.568.654

I semestre 1983:

Liguria	916.896.965
Friuli	2.823.620.000
Veneto	1.135.529.335
Toscana	214.986.098
Sicilia	135.047.800

LEGGE 18 APRILE 1976, N. 203

Contributo per progettazione, costruzione e gestione impianti trattamento morchia vetroliere.

La legge sopraindicata ha stanziato L. 40 miliardi per la realizzazione degli impianti di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere nonchè, per la sopravvenuta legge 27.12.77 n. 986, degli impianti di degasificazione nei porti di Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Taranto, Venezia, Trieste.

Le note difficoltà di ordine tecnico per la scelta della tipologia degli impianti da realizzare hanno ritardato l'applicazione della legge di cui trattasi.

Nel 1981 al Consorzio autonomo del porto di Genova è stato concesso il contributo ed è stata impegnata la relativa somma di L. 20 miliardi per la realizzazione della Stazione di degasificazione dell'impianto di trattamento nel porto di Genova.

Tenuto conto del tempo trascorso e della lievitazione dei costi di realizzazione delle opere, i fondi rimasti disponibili per gli anni 1983 e 1984 (in totale L. 20 miliardi) non sono più sufficienti per la concessione dei contributi alle Società ed Enti che intendono realizzare gli impianti in parola nei restanti porti e pertanto, sarebbe opportuno un rifinanziamento della legge e ciò anche tenuto conto dei precisi obblighi scaturenti dalla prossima entrata in vigore della convenzione MARPOL 1973, già peraltro ratificata dall'Italia.

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 259

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

La legge n. 259/76 autorizza il Ministero della Marina Mercantile a concedere un contributo annuale di 3 miliardi di lire fino al 1984 ad una società a prevalente partecipazione statale (CETENA) per lo sviluppo dell'attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Per il 1982 sono state impegnate e pagate lire 110.290.165.

Al 12 settembre 1983 sono state impegnate e pagate lire 153.122.694.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 343

Concorso negli interessi su operazioni di credito per la
pesca.

La predetta legge ha disposto lo stanziamento globale di 900 milioni di lire (lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980) per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui stipulati direttamente dagli operatori nel settore della pesca marittima con gli Istituti di credito.

Alla data discadenza della legge 31.12.80, risultavano presentate solamente n. 7 domande, di cui quattro accolte, che hanno comportato impegni di spesa soltanto per circa L. 25.000.000.

I relativi pagamenti sono successivamente eseguiti "pro rata" (posticipata) direttamente all'Istituto finanziatore.

A tutto il 31.12.1982 sono stati eseguiti pagamenti per circa L. 12.000.000 = si prevede da pagare nel 1983 circa lire 8.000.000. La previsione di spesa per il 1984 è di circa 5.000.000 =

La predetta legge stabiliva che, per ottenere un contributo, le domande fossero presentate a questo Ministero da parte degli Istituti di credito e non direttamente dagli operatori nel settore della pesca marittima: tale procedura si è rivelata piuttosto difficoltosa sul piano pratico sia per il mancato diretto rapporto tra Amministrazione e gli interessati, sia per lo scarso interesse degli Istituti di credito, che si sono trovati a dover sostenere l'onere amministrativo di presentazione delle domande e relativa istruttoria, per un beneficio diretto da altro soggetto. E' inoltre da tener presente lo scarso interesse degli operatori alla costruzione di navi da pesca di modestissimo tonnellaggio (fino a 10 T.S.L.), quale era previsto dalla predetta legge.

LEGGE 14 MAGGIO 1976 N. 389

Contributi a favore delle imprese singole o associate esercenti direttamente l'industria della pesca o il commercio dei prodotti ittici.

Con la menzionata legge è stato disposto lo stanziamento globale di L. 9.000 milioni (L. 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1980) per la corresponsione di contributi in conto capitale su investimenti nel settore della pesca marittima per :

- a) costruzione di navi da pesca;
- b) sostituzione di motori su navi da pesca già in esercizio;
- c) ampliamento, trasformazione e miglioramento scafi già esistenti;
- d) acquisto di apparecchiature ed attrezzature di navigazione e da pesca;
- e) costruzione, ampliamento, acquisto di opere ed attrezzature per la conservazione e la trasformazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca a terra e a bordo delle navi da pesca;
- f) acquisto di automezzi frigoriferi e refrigeranti per il trasporto dei prodotti della pesca;
- g) provvista di reti, cavi, calamanti, ecc.
- h) costruzione, ampliamento, acquisto di magazzini e impianti da parte di cooperative e loro consorzi;
- i) impianto di acquisto delle relative attrezzature di spacci cooperative aventi per scopo la vendita diretta al consumatore di prodotti ittici delle cooperative di pescatori.

La procedura di attuazione della legge è stata la seguente:

1) le domande di ammissione degli interessati, opportunamente documentate e debitamente istruite, sono state sottoposte, in ordine cronologico di ricezione, al parere del Comitato previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

2) Per quelle che avevano ottenuto il parere favorevole è stata data comunicazione dell'ammissione agli interessati con dispaccio a firma del Ministro della Marina Mercantile, nel quale sono stati indicati: l'importo della spesa di investimento ritenuta congrua, la percentuale massima di contributo erogabile ed il relativo ammontare, nonché l'indicazione dei termini per il completamento delle opere e degli acquisti e per la presentazione della successiva domanda di liquidazione; allo scopo di snellire le procedure perchè spesso l'importo da liquidare era risultato inferiore a quello stabilito in sede di ammissione e per ragioni di carattere pratico - tra cui non ultima la carenza di personale di dattilografia - non veniva emanato alcun provvedimento formale di "impegno" della spesa, preferendosi rinviare tale adempimento al momento del pagamento.

3) Dopo l'ultimazione delle opere e degli acquisti, gli interessati presentano domanda di liquidazione, corredata dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta, sulla base della quale viene infine emesso il provvedimento formale di concessione e di liquidazione, con impegno contemporaneo del contributo; lo stesso provvedimento autorizza, di solito, anche il pagamento del contributo stesso.

Tenuto conto che normalmente il termine per il completamento delle opere e degli acquisti è stabilito in 18 mesi dalla data del dispaccio di comunicazione e che la domanda di liquidazione deve essere presentata entro i successivi 3 mesi, appare evidente che il pagamento dei contributi assegnati non può avvenire, nella maggior parte dei casi prima di circa 2 anni dall'ammissione.

Tale termine è anche suscettibile di slittamento nei casi, non infrequenti, nei quali gli interessati chiedono delle motivate e giustificate proroghe.

Per le predette ragioni la spesa effettivamente sostenuta negli anni passati è risultata di gran lunga inferiore agli stanziamenti disposti dalla legge ed ammonta al 31 dicembre 1982 a circa L. 6.000 milioni.

Si prevede di eseguire nel 1983 ulteriori pagamenti per circa L. 2.300 milioni, e di completare i pagamenti negli anni successivi con la previsione di spesa di L. 700 milioni.

E' infatti opportuno tener presente che sono state da tempo inviate numerose comunicazioni di ammissioni al contributo, per cui si prevede l'imminente presentazione delle relative domande di liquidazione.

La legge in questione che ha rifinanziato la legge 28 marzo 1968 n. 479 (già in precenteza rifinanziata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676), è decaduta con l'entrata in vigore della legge 17.2.1982, n. 41 appresso indicata.

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Provvedimento sull'occupazione giovanile.

Il programma predisposto da questa Amministrazione ai sensi della legge 1.7.77, n. 285 e successive modificazioni, prevedeva l'attuazione di n. 5 progetti.

Di tali progetti, sono stati effettuati i previsti esami e sono in corso di definizione le relative graduatorie.

In seguito alla proroga dei contratti, l'onere per il 1983 è stato calcolato in L. 5.730.000.000 più L. 250.000.000. per i miglioramenti economici previsti dal D.P.R. 25 giugno 1983 n. 344.

Il CIPE ha disposto, per il periodo gennaio ottobre 1983, l'assegnazione a questa Amministrazione di L. 4.775.000.000; il residuo fabbisogno per i mesi di novembre e dicembre e per il pagamento dei miglioramenti di cui al D.P.R. 344 ammonta a L. 1.205.000.000.

Riassunto:

-autorizzazione di spesa a tutto il 1982	= L. 11.612.000.000
- " " " 1° semestre 83	= L. 4.775.000.000
	L. 16.387.000.000
-pagamenti effettuati a tutto il 1982	L. 10.400.000.000
- " " 1° semestre 83	L. 3.570.000.000
	L. 2.417.000.000
Economie effettuate	L. 170.000.000
Disponibilità al 30 giugno 1983	L. 2.247.000.000

LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 614

Contributo a favore dell'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (Vasca navale), per il completamento degli impianti del nuovo centro d'IDRODINAMICA di Roma.

a) - Natura e finalità: La legge si propone di avviare il completamento degli impianti del nuovo centro di Idrodinamica e a tale fine assegna un contributo di L. 4 miliardi, complessivamente per gli esercizi 1979 e 1980, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio.

b) - Andamento nell'attuazione della legge: il contributo di cui trattasi viene concesso dal Ministero sulla base delle richieste che pervengono dall'Istituto, documentate ai sensi di legge. Negli scorsi anni si sono potuti impegnare circa 2.800 milioni (di cui circa 1.900 nel 1982). Nel primo semestre del 1983 è stata impegnata la somma di circa L. 300 milioni e sono stati spesi circa 900 milioni. Entro il 31.12.1983 dovrà essere impegnata la residua somma, mentre per fronteggiare la spesa indilazionabile è stato chiesto, nel primo assestamento della cassa una maggiorazione di 500 milioni di lire.

Territorialmente i contributi, per la loro stessa finalità vengono incentrati nella regione Lazio in cui ha sede la Vasca navale.

L'erogazione di tali contributi ha permesso alla Vasca navale l'acquisto di numerosi strumenti, alcuni dei quali molto complessi necessari per il funzionamento degli impianti del centro di Idrodinamica, permettendo di compiere le esperienze che le vengono richieste dal Ministero della Difesa e dalle imprese cantieristiche.

Tuttavia il lungo iter del procedimento amministrativo, necessario per la liquidazione dei contributi, causa spesso difficoltà all'Istituto che deve corrispondere alle ditte fornitrici il prezzo dei beni strumentali entro determinati limiti di tempo.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 41

Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.

Con la predetta legge gli interventi a favore della pesca marittima (mutui a tasso agevolato attraverso il "fondo centrale per il credito peschereccio", contributi in conto capitale, contributi per la ricerca scientifica e tecnologica, contributi per attività promozionali) sono effettuati sulla base del "Piano Nazionale della pesca e dell'acquacoltura" con scadenza triennale.

A causa del ritardo con cui la legge è stata approvata e della lunghezza delle procedure di approntamento dello "Schema preliminare di piano" previsto dall'art. 35 della legge, che è stato varato soltanto il 1° febbraio 1983 i fondi non risultavano nè impegnati nè spesi.

Per il 1983 e comunque entro il mese di aprile 1984 (data di scadenza dello schema preliminare di piano) saranno impegnati tutti i fondi disponibili, mentre è prevedibile che i pagamenti saranno di modesta entità dato che essi sono in generale effettuati dopo l'avvenuta realizzazione degli investimenti e delle ricerche.

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 598

Provvidenze a favore della riparazione navale.

La legge 14 agosto 1982, n. 598 prevede per il triennio 1981-1983 per le imprese assuntrici dei lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonché trasformazione e modificazioni di unità di stazza lorda inferiore a mille tonnellate, un contributo pari al 10% del prezzo dei lavori medesimi. La disponibilità finanziaria è di 90 miliardi.

A seguito dell'assenso della Commissione CEE possono essere concessi contributi per lavori di valore inferiore ai 2 miliardi; per quelli di importo superiore dovranno essere notificati preliminarmente alla Commissione che deciderà la compatibilità o meno con il Mercato Comune.

I procedimenti di erogazione sono in gran parte avviati e in corso di istruzione.

Nell'anno 1982 non sono stati assunti impegni e nel corso dell'anno 1983 si prevede di erogare contributi per 22 miliardi.

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 599

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (titolo II)

La legge 14 agosto 1982, n. 599 prevede un contributo diretto differenziato secondo le dimensioni dei cantieri, e riferito in termini percentuali al prezzo di costruzione o di prima vendita della nave o a quello dichiarato dal cantiere se in proprio (25% dei cantieri maggiori, 18% per i medi, 13% per i minori) nonché una degressività nel triennio (1981-83).

E' previsto anche l'istituto della garanzia del prezzo per contratti non soggetti a revisione con una incidenza del 14-15% per i cantieri maggiori e circa la metà per quelli medi minori.

La legge prevede contributi per i lavori di trasformazione e modificazione navale di unità la cui stazza lorda sia almeno di 1.000 tonnellate con percentuali uguali a quelle previste per la costruzione.

Questa legge stanziava 990 miliardi di cui 40 destinati alle iniziative di ristrutturazione delle imprese.

Dei restanti 950 miliardi circa 400 servono a rifinanziare le leggi N. 878/73, n. 231/78, n. 94/80, n. 122/80 e circa 550 servono per i contributi previsti dalla legge n. 599/82.

Nel corso dell'anno 1982 sono state impegnate L. 202.660.405.112 e si prevede di impegnare nel corso del 1983 circa 300 miliardi.

I predetti ammontari tengono anche conto delle pregresse leggi n. 231/78 e N. 122/80, rispettivamente scadute il 30 settembre 1978 e il 31 dicembre 1980, che autorizzavano una spesa di L. 20 miliardi (L. 231/78) e L. 30 miliardi (L. 122/80) per l'anno 1982, ultimo esercizio finanziario previsto da entrambe: le indicate disponibilità si riferiscono al medesimo cap.7543 in quanto la legge n. 599 trova la sua collocazione funzionale nella concessione, come detto, di contributi alla industria cantieristica alla quale hanno anche confluato in precedenza le più volte richiamate n. 231 e 122.

Nel corso dell'anno 1983 è stata predisposta e pubblicata sulla G.U. la normativa regolamentare di applicazione e il dispositivo di classificazione dei cantieri in maggiori medi e minori.

L'Amministrazione ha, inoltre, provveduto a costituire il Comitato Consultivo per l'Industria Cantieristica (art.2) che è convocato periodicamente in vista della revisione del piano e delle eventuali modifiche da apportare.

In sede comunitaria dopo una iniziale apertura della procedura ex art. 93 del Trattato di Roma, a seguito delle puntuali e motivate controdeduzioni svolte dalla Amministrazione, i contributi previsti sono stati riconosciuti compatibili con detto trattato, a condizione che sia assicurata la finalizzazione degli investimenti ad un processo di assestamento delle strutture produttive e che gli interventi di ricapitalizzazione delle imprese pubbliche non celino un ripianamento delle perdite.

Da parte italiana si è espresso consenso ad apportare il problema della trasparenza degli aiuti alle imprese a partecipazione statale ai sensi dell'art. 90 - 4 comma del Trattato, purchè temporaneamente limitati; anche l'esigenza della "degressività" degli aiuti è stata superata sulla base della peculiarità della situazione italiana, in funzione del tasso inflattivo particolarmente elevato e dei ritardi di applicazione della normativa sui contributi.

DISAGGREGAZIONE TERRITORIALE

FRIULI - VENEZIA GIULIA	40.249.375.557
VENETO	39.401.748.724
MARCHE	1.566.888.593
PUGLIE	7.530.000
SICILIA	23.625.890.706
CAMPANIA	19.711.105.463
TOSCANA	40.932.981.663
LIGURIA	37.164.884.406

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N.599

Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale (titolo III).

La legge prevede un contributo pari al 20% degli investimenti destinati a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale dei cantieri di costruzione e riparazione navale. E' previsto un finanziamento di 40 miliardi di lire.

Nel corso dell'esercizio 1982 sono stati concessi contributi per lire 521.025.842.

Per l'anno finanziario 1983 si ritiene di poter impegnare, e corrispondentemente pagare, per 300 milioni di lire che devono gravare sugli stanziamenti previsti dalla legge N. 599/82 mentre i procedimenti contributivi di questa ultima legge sono in fase di istruzione.

DISAGGREGAZIONE REGIONALE

FIULI - VENEZIA GIULIA	106.790.000
LIGURIA	414.235.842

LEGGE 14 AGOSTO 1982, N. 600

Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità.

La legge 14 agosto 1982, n. 600 prevede la concessione di contributi per la demolizione di naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità. Tale legge contempla la concessione alle società che si propongono di demolire naviglio per costruirne del nuovo un contributo pari a L. 50.000 per ogni tonnellata di stazza lorda compensata (T.S.L.C.) del naviglio da demolire, elevabile fino a L. 100.000 a seconda della minore età della nave.

Finalità precipua è di rendere moderna ed efficiente la flotta.

La legge prevede lo stanziamento di 50 miliardi, di cui 10 per il 1982 e 40 per il 1983, sul capitolo 7542.

Al 12 settembre 1983 sono state impegnate l. 18 miliardi circa e sono state pagate L. 5 miliardi circa soprattutto per le domande (9) avanzate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 720/75.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 26 maggio 1975, n. 184
- Legge 15 giugno 1978, n. 279
- Legge 24 marzo 1980, n. 81
- Legge 24 luglio 1981, n. 389
- Legge 18 dicembre 1981, n. 750
- Legge 22 dicembre 1981, n. 766
- Legge 26 dicembre 1981, n. 782
- Legge 26 dicembre 1981, n. 785
- Legge 5 marzo 1982, n. 63
- Legge 16 luglio 1982, n. 442
- Legge 22 luglio 1982, n. 467
- Legge 7 agosto 1982, n. 526
- Legge 18 gennaio 1983, n. 12
- Legge 26 aprile 1983, n. 130
- Decreto Legge 12 agosto 1983, n. 371

LEGGE 26 MAGGIO 1975, N. 184

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali.

La legge 26 maggio 1975, n. 184, ha stanziato 150 miliardi di lire per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazioni e avviamento alla produzione di aeromobili idonei a percorsi internazionali, imputati al capitolo 7531 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

A carico di tale capitolo nel 1982 sono stati emessi mandati di pagamento per L. 42.781.860.000 per cui - tenuto conto dei pagamenti effettuati negli anni 1979, 1980 e 1981 ammontanti complessivamente a L. 107.218.140.000 - l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 15 GIUGNO 1978, N. 279

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società inquadrato nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordino delle società stesse.

L'art. 8 della legge 15 giugno 1978, n. 279, ha autorizzato le seguenti spese :

- a) £. 406 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'IRI da erogare quanto a £. 90 miliardi nel 1978, £. 141 miliardi nel 1979, £. 50 miliardi nel 1980, £. 60 miliardi nel 1981 e £. 65 miliardi nel 1982. Nel corso del 1982 non è stato effettuato alcun pagamento per cui al 31 dicembre 1982 restava da corrispondere la sola quota 1982 di £. 65 miliardi, quota pagata nei primi mesi del 1983 con imputazione al capitolo 7560 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali;
- b) £. 577 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI da erogare quanto a £. 82 miliardi nel 1978, £. 118 miliardi nel 1979, £. 152 miliardi nel 1980, £. 116 miliardi nel 1981 e £. 109 miliardi nel 1982. Nel corso del 1982 non è stato effettuato alcun pagamento per cui al 31 dicembre 1982 restava da corrispondere la sola quota 1982 di lire 109 miliardi, quota pagata nei primi mesi del 1983 con imputazione al capitolo 7561 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

LEGGE 24 MARZO 1980, N. 81

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 gennaio 1980, n. 8, concernente aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione della società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore Fibre dell'ENI.

La legge 24 marzo 1980, n. 81, ha stanziato 160 miliardi di lire (di cui 80 nel 1980 e 40 per ciascuno degli esercizi 1981 e 1982) a titolo di aumento del fondo di dotazione dell'ENI per l'acquisizione delle società Chimica del Tirso e Fibra del Tirso e per il risanamento del settore fibre. Tali fondi sono stati iscritti al capitolo 7561 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel 1982 non è stato emesso alcun mandato di pagamento, per cui al 31 dicembre 1982 restava ancora da corrispondere la quota relativa al 1982 di £. 40 miliardi, somma erogata nel primo semestre del corrente anno.

LEGGE 24 LUGLIO 1981, N.389

Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 22 maggio 1981, n.235, concernente finanziamento di interventi straordinari per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa.

La legge 24 luglio 1981, n.389, art.5, primo comma, ha stanziato £. 50 miliardi in aumento del fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1981/1983, per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa. Tale somma è stata ripartita in ragione di £. 10 miliardi per il 1981, £. 10 miliardi per il 1982 e £. 30 miliardi per il 1983 ed imputata al capitolo n. 7558 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Nel 1982 non è stato emesso alcun mandato di pagamento per cui al 31 dicembre 1982 restava da corrispondere la quota relativa allo stesso anno di £. 10 miliardi oltre a quella 1983 di £. 30 miliardi.

Nel primo semestre del corrente anno sono state pagate tutte e due le quote.

LEGGE 18 DICEMBRE 1981, N. 750

Conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI per il triennio 1981/1983.

La legge 18 dicembre 1981, n. 750 al primo comma dell'art. 1, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'IRI di £. 4.934 miliardi per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981/1983, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, £. 1.545 miliardi, di cui 1.000 in titoli del Tesoro;
anno 1982, £. 2.125 miliardi;
anno 1983, £. 1.264 miliardi.

Il secondo comma dello stesso art. 1 ha altresì autorizzato la spesa complessiva di £. 450 miliardi in ragione di £. 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983, per la copertura degli oneri indiretti gravanti a qualsiasi titolo sulla realizzazione del programma che non risultino altrimenti compensati da agevolazioni finanziarie a carico dello Stato.

Detti stanziamenti sono stati iscritti rispettivamente ai capitoli nn. 7560 e 7542 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per ciascun anno di riferimento.

A carico del capitolo n. 7560 nel 1982 è stata pagata la quota 1982 pari a £. 2.125 miliardi. Al 31.12.1982 restava da corrispondere la quota 1981, pari a £. 1.545 miliardi, oltre ai 1.264 previsti per il 1983. Nel primo semestre del corrente anno sono stati emessi mandati di pagamento per complessivi £. 1.809 miliardi, di cui 1.264 per il 1983 e 545 per la quota in numerario del conferimento 1981. I rimanenti 1.000 milioni in titoli del Tesoro saranno erogati nel secondo semestre 1983.

A carico del capitolo 7542 non è stato effettuato sino al 31.12.1982 alcun pagamento. Nel primo semestre del 1983 è stato emesso il mandato di pagamento per la quota di £. 150 miliardi relativa al 1981. Si prevede la corresponsione delle quote 1982 e 1983 rispettivamente nel secondo semestre del corrente anno e nel primo semestre 1984.

LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 766

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 novembre 1981, n. 522, recante straordinaria erogazione finanziaria all'IRI per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione di contratti internazionali in Algeria.

La legge 22 dicembre 1981, n. 766, all'art. 1, ha autorizzato il conferimento straordinario all'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI di £.80 miliardi, di cui 30 per il 1981, 30 per il 1982 e 20 per il 1983, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla negoziazione, a mezzo di una o più società del Gruppo, dei nuovi contratti con la committente società Algerina SNIC, previa risoluzione consensuale di tutti i contratti in corso.

Nel 1982 è stato emesso il mandato di pagamento della quota prevista per lo stesso anno di £. 30 miliardi con imputazione al capitolo 7540 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Al 31 dicembre 1982, restava da corrispondere la quota 1983 di £. 20 miliardi la cui erogazione potrà essere effettuata soltanto a seguito dell'approvazione da parte di questo Ministero dello stato di attuazione dei progetti relativi alla realizzazione dei tre impianti di detergenti in Algeria dopo che, una volta stipulati, da parte dell'azienda incaricata dall'IRI, i relativi contratti con il committente SNIC, sia stato dato corso all'utilizzazione dei fondi già erogati.

LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N.782

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi-ENI per l'anno 1980 e per il triennio 1981/1983.

La legge 26 dicembre 1981, n.782, all'art.1 ha disposto il conferimento di £.230 miliardi, in titoli del Tesoro, per l'anno 1980 al fondo di dotazione dell'ENI per la ricapitalizzazione ed il finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare dell'indebitamento bancario proprio dell'Ente e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

La stessa legge, all'art.3, ha conferito, inoltre, al fondo di dotazione dello stesso Ente, per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981/1983, approvato ai sensi dell'art.12 della legge 12 agosto 1977, n.675, complessivamente £. miliardi 1.120, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981	£.	250	miliardi;
anno 1982	£.	690	miliardi;
anno 1983	£.	180	miliardi.

Detti conferimenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali al capitolo n.7561 per ciascun anno di riferimento. Nel corso del 1982 sono stati emessi mandati di pagamento per la quota 1982 di £. 690 miliardi, per cui al 31 dicembre 1982 restavano da corrispondere £. 480 miliardi per le quote 1980 e 1981, oltre a quella di £. 180 miliardi per il 1983.

Nel primo semestre del corrente anno sono stati corrisposti i conferimenti 1981 (£. 250 miliardi) e 1983 (£. 180 miliardi). Il conferimento 1980 in titoli del Tesoro sarà pagato nel secondo semestre 1983.

LEGGE 26 DICEMBRE 1981, N. 785

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

La legge 26 dicembre 1981, n. 785, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'EFIM di L. 20 miliardi in titoli del Tesoro per la ricapitalizzazione ed il finanziamento dei programmi approvati. Tale somma conservata nel conto dei residui ed iscritta per cassa nel capitolo n. 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per il 1983 verrà corrisposta nel secondo semestre del corrente anno.

LEGGE 5 MARZO 1982, N. 63

Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 807, concernente autorizzazione alla GEPI S.p.A. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

La legge 5 marzo 1982, n. 63, all'art.6, secondo comma, ha autorizzato il conferimento al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI di lire 10 miliardi, di cui 5 per il 1982 e 5 per il 1983, per la sottoscrizione di parte del capitale della "Ristrutturazione Elettronica" S.p.A.

La stessa legge al terzo comma dell'art. 6 ha altresì aumentato i fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM di complessivi £. 15 miliardi, di cui 7,5 per il 1982 e 7,5 per il 1983, per l'aumento del capitale della GEPI S.p.A.

Detti stanziamenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali ai capitoli nn. 7560 e 7562 per ciascun anno di riferimento. Nel corso del 1982 sono stati emessi mandati di pagamento per complessivi £. 12,5 miliardi di cui 5 ai sensi dell'art. 6, 2° comma e 7,5 ai sensi dell'art. 6, 3° comma.

Nei primi mesi del corrente anno sono stati corrisposti i restanti 12,5 miliardi.

LEGGE 16 LUGLIO 1982, N. 442

Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, recante provvedimenti urgenti in favore delle aziende del settore alluminio del gruppo EFIM-MCS.

L'art. 1, 1° comma, del decreto-legge 14 maggio 1982, n. 256, ha autorizzato l'assegnazione straordinaria al - l'EFIM di £. 160 miliardi, nell'anno finanziario 1982, per provvedere alle urgenti necessità delle aziende del Gruppo EFIM-MCS operanti nel settore alluminio e da iscrivere all'attivo del conto economico dell'Ente.

Nel 1982 è stato emesso il relativo mandato di pagamento con imputazione al capitolo 7543 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per cui al 31 dicembre 1982 l'intero importo previsto dal decreto-legge è stato erogato.

LEGGE 22 LUGLIO 1982, N. 467

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.A. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

La legge 22 luglio 1982, n. 467, all'art. 1, ha conferito all'EFIM, per la realizzazione del programma di intervento nel triennio 1981-83, approvato ai sensi dell'art 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, complessivamente £. miliardi 315, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, £. 55 miliardi;

anno 1982, £. 160 miliardi;

anno 1983, £. 100 miliardi.

Inoltre, l'art. 2, ultimo comma della stessa legge, per la riorganizzazione dell'ATI S.p.A. e l'avvio di un programma di ristrutturazione degli stabilimenti di tale società, ha assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento complessivo di £. 20 miliardi, in ragione di £. 10 miliardi per l'anno 1982 e £. 10 miliardi per l'anno 1983.

Detti stanziamenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali rispettivamente ai capitoli 7558 e 7544 per ciascun anno di riferimento.

Nel corso del 1982 sono stati emessi mandati di pagamento per complessivi £. 215 miliardi corrispondenti alla quota 1981 di £. 55 miliardi e alla quota 1982 di £. 160 miliardi, per cui al 31.12.1982 restavano da corrispondere le quote 1982 e 1983 dell'art. 2, ultimo comma, e la quota 1983 dell'art. 1 della quale sono stati pagati nei primi mesi del corrente anno £. 88 miliardi.

Le residue somme saranno corrisposte nel secondo semestre 1983.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

L'art. 57, 1° comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 ha autorizzato il conferimento straordinario all'Istituto per la Ricostruzione Industriale - IRI di £. 700 miliardi, di cui 600 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione della Finsider per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale e per i rimanenti 100 miliardi da destinare alla SIP, tramite la finanziaria STET, per il finanziamento del programma della stessa SIP conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni.

Il 2° comma dello stesso articolo di legge ha conferito in aumento del fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi - ENI la somma di £. 250 miliardi, destinata alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nel settore della chimica.

Il 3° comma ha autorizzato l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM per £. 74 miliardi allo scopo di provvedere alle urgenti necessità delle aziende del gruppo EFIM-MCS operanti nel settore dell'alluminio.

L'art. 58 della medesima legge ha autorizzato la spesa di £. 78 miliardi per consentire all'EFIM, all'ENI e all'IRI, in ragione di £. 26 miliardi ciascuno, di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Detti stanziamenti sono stati iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per l'anno 1982 rispettivamente ai capitoli nn. 7560, 7561, 7558 e 7562 e nel corso dello stesso 1982 sono stati emessi i relativi mandati di pagamento per cui al 31.12.1982 l'intero importo previsto dalla legge è stato erogato.

LEGGE 18 GENNAIO 1983, N.12

Intervento straordinario a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema

La legge 18 gennaio 1983, n.12, ha stanziato a favore dell'EAGC, l'assegnazione in via straordinaria di £.10 miliardi comprensivi della somma di 4 miliardi di lire già erogati a norma del decreto legge 16 novembre 1981, n.647, non convertito in legge.

Lo stanziamento relativo ai residui 6 miliardi è stato iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle PPSS. per il 1983 al capitolo n. 7541 e nei primi mesi del 1983 è stato effettuato il pagamento in favore dell'Ente Cinema.

LEGGE 26 APRILE 1983, N. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983)

L'art. 16, 1° comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ha conferito al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale-IRI la somma di £. 1.100 miliardi da destinare, quanto a £. 800 miliardi, alla ricapitalizzazione della FINSIDER S.p.A. per l'attuazione del piano di risanamento dell'industria siderurgica a partecipazione statale e quanto a £. 100 miliardi al conferimento di capitale sociale alle società elettroniche della finanziaria STET, per il finanziamento del programma delle stesse conseguente al piano nazionale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione.

La rimanente somma di £. 200 miliardi è destinata al soddisfacimento delle esigenze degli altri settori di intervento dell'IRI con particolare riguardo ai settori termoelettromeccanico e aeronautico e allo sviluppo delle attività del gruppo ITALSTAT.

Il 3° comma dello stesso articolo di legge ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi-ENI la somma di £. 950 miliardi da destinare alla ricapitalizzazione delle società del gruppo operanti nei settori chimico, minerario, energetico e tessile.

Infine, il 4° comma ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera-EFIM la somma di £. 250 miliardi per la realizzazione della prima fase di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale.

L'art. 17 della legge in parola ha autorizzato, altresì, la spesa di £. 120 miliardi per consentire all'EFIM, all'ENI e all'IRI, in ragione di £. 40 miliardi ciascuno, di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.A. costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Detti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per il corrente esercizio 1983 ai capitoli nn. 7560, 7561, 7558 e 7562 ; i relativi decreti e mandati di pagamento sono in via di perfezionamento, eccetto quello relativo alla corresponsione dei 250 miliardi all'EFIM effettuata nei primi mesi del 1983.

DECRETO LEGGE 12 AGOSTO 1983 N. 371

Norme contenenti misure per fronteggiare problemi urgenti delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria.

L'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294 ha conferito al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) la somma di £. 103 miliardi per l'anno 1983, da destinare alla ricapitalizzazione della controllata M.C.S. S.p.A. per la realizzazione del piano di riorganizzazione e risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, di cui alle deliberazioni del CIPI in data 22 dicembre 1982 e 5 maggio 1983. Detta somma sarà imputata al capitolo 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali e se ne prevede la corresponsione nel terzo trimestre 1983.

MINISTERO DELLA SANITÀ

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 2 maggio 1977, n. 192

LEGGE 2 MAGGIO 1977, N.192

Norme igienico-sanitarie per la produzione commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

L'art.17 della legge 2 maggio 1977, n.192, stabilisce che nel primo quinquennio di applicazione della legge il Ministero della Sanità provvede ad erogare alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976.

In applicazione del disposto del suddetto articolo il Ministero del Tesoro, con D.M. 132695 del 7 giugno 1977, registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 1977, registro n.14 Tesoro, foglio numero 256 approvava, per l'anno finanziario 1977, la variazione in aumento di lire 4.000.000.000= istituendo l'apposito capitolo 7531 con la seguente dizione:

"Contributo alle Regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi".

L'utilizzazione del predetto stanziamento era subordinato all'adozione, ai sensi dell'art.12 della legge n.192, di una serie di decreti ministeriali a contenuto regolamentare, che sono stati emanati in data 27 aprile 1978 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1978, n.125 (supplemento ordinario).

Poichè l'art.17 della citata legge 192 faceva obbligo alle Regioni di presentare al Ministero della Sanità progetti corredati di circostanziate relazioni e di preventivi di spesa, che dovevano tenere conto, anche delle disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali, non fu possibile, nel corso dell'esercizio 1977, impegnare i 4 miliardi stanziati e pertanto l'intero stanziamento del capitolo 7531, a norma dell'art.36 della legge di contabilità di Stato, venne conservata a residui.

Dall'anno 1978 ad oggi, via via che le Regioni interessate hanno presentato domande regolarmente documentate, sono stati erogati i seguenti contributi:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno 1978

D.M. 9.12.1978 - Regione Friuli-Venezia Giulia £.285.000.000=

Anno 1979

D.M. 30.11.1979 - Regione Friuli-Venezia Giulia

			£.234.000.000=
"	"	" Veneto	4.833.000.000=
"	"	" Abruzzo	115.000.000=
"	"	" Liguria	466.000.000=

5.648.000.000=

Anno 1980

D.M. 28.1.1980 - Regione Campania 679.000.000=

" 5.12.1980 " Puglia 888.000.000=

" 20.12.1980 " Friuli-Venezia
Giulia 369.000.000=

" 20.12.1980 " Lazio 179.450.000=

2.115.450.000=

Anno 1981

D.M. 22.5.1981 - Regione Lazio 245.550.000=

" 4.9.1981 " Marche 150.000.000=

" 15.12.1981 " Abruzzo 107.000.000=

" 15.12.1981 " Emilia Romagna 120.000.000=

622.550.000=

Anno 1982

D.M. 10.5.1982 - Regione Sardegna 191.000.000=

" " " Emilia Romagna 40.000.000=

" 13.9.1982 " " 240.000.000=

" 13.9.1982 " Sardegna 153.000.000=

" 16.12.1982 " Lazio 97.000.000=

721.000.000=

Anno 1983

D.M. 27.4.1983 - Regione Campania	154.000.000=	
" 12.5.1983 - " Marche	294.000.000=	
		<u>448.000.000=</u>
Totale contributi concessi	<u>9.840.000.000=</u>	

Pertanto, allo stato attuale, risultano ancora disponibili, nel complessivo stanziamento di lire 10 miliardi, lire 160.000.000= che si ritiene verranno erogati nel corso del corrente esercizio finanziario in favore delle Regioni Sicilia e Toscana, le cui richieste di contributo sono in corso di perfezionamento.

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 12 aprile 1976, n.216

Legge 1° giugno 1977, n.285

Legge 7 agosto 1977, n.546

Legge 3 aprile 1980, n.115

Legge 3 aprile 1980, n.116

Legge 3 aprile 1980, n.117

Legge 23 marzo 1981, n.92

Legge 29 luglio 1981, n.404

LEGGE 12 APRILE 1976, N. 216.

Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei.

La legge n. 216 del 1976 ha disposto un finanziamento straordinario di 3 miliardi di lire per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi.

Il finanziamento è stato ripartito negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

Nell'esercizio 1982 sui relativi capitoli di spesa, n. 2058 e 8004, dello stato di previsione di questo Ministero, iscritti per la sola gestione dei residui, non sono stati disposti pagamenti, poichè gli impegni riguardano l'esproprio nella zona di Pompei di un terreno in località Civitas Giuliana, la cui procedura non è potuta giungere a termine anche a causa delle difficoltà riscontrate nell'individuazione dei proprietari: si sono verificati infatti numerosi passaggi di proprietà con vari frazionamenti.

LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Occupazione giovanile.

Nel corso del 1982 sul capitolo 1027 sono stati assunti impegni per 91.360 milioni di lire e sono stati disposti pagamenti per 97.900 milioni di lire, raggiungendo così, al 31 dicembre 1982, un totale di impegni di 286.340 milioni di lire ed un totale di pagamenti di 266.870 milioni di lire.

Tali spese sono state effettuate per realizzare progetti nei tre settori: arti, biblioteche, archivi, impegnando circa 6.800 giovani.

Nel corso del 1982 si sono conclusi i colloqui previsti dalla legge n. 33/1980, relativi a tutte le carriere e si è in attesa della registrazione delle graduatorie da parte della Corte dei Conti.

I giovani risultati idonei sono n. 6.502 e i non idonei n. 355.

Questi ultimi, salvo diverse disposizioni, cesseranno dal rapporto d'impiego non appena verranno registrate dalla Corte dei Conti le graduatorie suddette.

LEGGE 7 AGOSTO 1977, N.546

Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976

La legge n.546 ha autorizzato la spesa di 100 miliardi che è stata iscritta nello stato di previsione di questo Ministero in ragione di 20 miliardi annui dal 1977 al 1981 compreso, per provvedere alle spese e ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, nonché ad ogni occorrenza compresa agli interventi nelle predette zone.

Nel 1982 sui relativi capitoli di spesa è stato disposto uno stanziamento di 30.400 milioni, quale quota relativa agli anni precedenti; inoltre, con la legge 11 novembre 1982, n.828, art.4, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85 e la quota relativa all'anno 1982 è stata determinata in 5 miliardi di lire.

Nel corso dell'esercizio sono stati assunti impegni per 35.400 milioni di lire e sono stati pagati 14.730 milioni di lire.

Gli interventi hanno riguardato il centro storico di Venzona e gli edifici di via Bini a Gemona.

Sulla base di appositi progetti, presso la Biblioteca statale Isontina di Gorizia, sono stati realizzati restauri del materiale librario interessato.

LEGGE 3 APRILE 1980, N. 115.

Ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi.

La legge n. 115 del 3 aprile 1980, all'art. 5 ha di sposto uno stanziamento di 28 miliardi di lire per provvedere alle spese, ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico, tutelato dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti, Viterbo e Roma, esclusa la città di Roma.

La citata legge ha ripartito lo stanziamento con le seguenti cadenze annuali: 3 miliardi di lire per il 1980; 15 miliardi di lire per il 1981 e 10 miliardi di lire per il 1982.

Per realizzare le finalità della legge, nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati istituiti due appositi capitoli: il n. 8009 e il n. 8102.

Per il 1982, sul capitolo n. 8009 è stato iscritto uno stanziamento di lire 300 milioni quale competenza e di lire 3.300 milioni come autorizzazione di cassa; sul capitolo n. 8102 è stato iscritto uno stanziamento di lire 9.700 milioni quale competenza e di lire 10.000 milioni come autorizzazione di cassa.

A fronte di tali stanziamenti sono stati assunti impegni per lire 10.000 milioni e sono stati effettuati pagamenti per lire 9.600 milioni.

In totale, a tutto il 1982 sono stati impegnati 20.760 milioni di lire di cui sono stati pagati 15.190 milioni di lire.

Con i fondi resi disponibili dalla legge n. 115/1980 si è potuto provvedere solo ad interventi di presidio e di parziale consolidamento in quanto la mole dei danni è stata considerevole.

Alla luce dei danni del sisma del 1982 risulta chiaro come sia fondamentale provvedere al rifinanziamento della legge, con l'individuazione dei nuovi comuni terremotati, anche in relazione agli interventi rimasti incompiuti.

LEGGE 3 APRILE 1980, N. 116.

Ulteriori interventi per la ricostruzione ed il riassetto organico delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La legge n. 116 del 1980 ha autorizzato una spesa di quattro miliardi di lire per provvedere alle spese, ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico ed artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, danneggiato in dipendenza degli eventi sismici dell'agosto 1962.

Lo stanziamento è stato ripartito dalla stessa legge nelle seguenti annualità: 2 miliardi nel 1981; 1 miliardo nel 1982 ed 1 miliardo nel 1983.

Nello stato di previsione della spesa di questo Ministero sono stati istituiti due capitoli, il n. 8010 ed il n.8104, con uno stanziamento per il 1982 rispettivamente di lire 350 milioni e di lire 650 milioni.

Nel corso del 1982 sui predetti due capitoli di spesa sono stati impegnati 950 milioni di lire corrispondenti all'intero stanziamento.

A fronte di tali impegni sono stati pagati 250 milioni di lire.

LEGGE 3 APRILE 1980, N.117

Rifinanziamento dell'opera di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel Viterbese del febbraio 1971.

La legge 3 aprile 1980, n.117 ha autorizzato, per le spese, i contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico, tutelato ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089, danneggiato in dipendenza dell'evento sismico nel Viterbese del febbraio 1971, una spesa di lire 4 miliardi, ripartita in ragione di 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

Nello stato di previsione della spesa, di questo Ministero, per realizzare le finalità della legge, nel 1980 è stato istituito il capitolo n.8103 con uno stanziamento di 2 miliardi; nel 1981 lo stanziamento di 2 miliardi di lire è stato ripartito in due capitoli il n.8011 per 1.300 milioni e il n. 8103 per 700 milioni.

Nel 1982 i citati capitoli di spesa sono rimasti iscritti nello stato di previsione di questo Ministero per la sola gestione dei residui, che nel corso dell'esercizio hanno dato luogo a pagamenti per 930 milioni di lire.

LEGGE 23 MARZO 1981, N. 92.

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma.

La legge 23 marzo 1981, n. 92 autorizza, nell'arco degli anni finanziari dal 1980 al 1984, una spesa di 180 miliardi di lire, per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma, imputando 10 miliardi all'anno finanziario 1980 e 40 miliardi all'anno finanziario 1981, riservando la determinazione delle quote degli anni successivi alla legge finanziaria.

Nello stato di previsione di questo Ministero, per l'esercizio 1982, sull'apposito capitolo di spesa (n. 8012), dopo l'assestamento ex art. 17 della legge n. 468/1978, risultano iscritti 40 miliardi di lire come competenza e 25 miliardi di lire quale autorizzazione di cassa.

Nel corso dell'esercizio è stata impegnata l'intera competenza e sono stati pagati 16.400 milioni di lire.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 404.

Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio.

La legge n. 404 del 29 luglio 1981 ha disposto un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216 nonché per interventi ulteriori nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana.

L'autorizzazione complessiva di spesa è stata ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

Per il 1982, sul relativo capitolo di spesa, il n. 8013, dello stato di previsione di questo Ministero, è stato iscritto uno stanziamento di 2 miliardi di lire come competenza e di 1 miliardo e 300 milioni quale autorizzazione di cassa.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono stati assunti impegni per 2 miliardi di lire e sono stati disposti pagamenti per 890 milioni di lire.

PAGINA BIANCA